

ID 15621



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

DECRETO DIRIGENZIALE N.39/DA del 14 MAG 2018

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - n° 1231/2017 del 11.10.2017 – Genna Antonina c /Cas

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi al **Tribunale di Messina - Sezione Lavoro** - R.G. 989/2012 , tra le parti Genna Antonina nata a Bronte (CT) il 01.07.1959 C.F. GNN NNN 59L41 B202F e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 1231 del 11.10.2017 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 20.03.2018 , con la quale, questo Ente, è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a **DIECI mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal dovuto al soddisfo , nonché alla refusione di metà delle spese di giustizia per l'importo complessivo di € **1.605,04**;

Che per retribuzione globale di fatto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

Visto il prospetto contabile, che si allega al presente provvedimento **sotto la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in € **23.678,70** oltre interessi legali pari ad € **1.515,77**, per un totale complessivo di € **25.194,47**;

Considerato che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali ossia € **25.194,57** è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, (Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013);

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza del **Tribunale di Messina Sezione Lavoro** meglio specificata in oggetto per come in precedenza quantificata;

Visto l'art 43 del D.lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota Prot. 8076 del 16.04/2018 con la quale questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2018 fino al 31.07.2018;

Vista la nota prot. n° 21226 del 24.04.2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sino al 31.07.2018;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, obbligatoria per legge derivando da Sentenza e la mancata effettuazione comporterebbe grave danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n° 1231/2017 del 11.10.2017 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 20.03.2018 , che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "B"**,
- **Impegnare la somma di € 26.799,51** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- **Liquidare la somma complessiva di € 25.194,47** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno interessi e rivalutazione , **da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR**, in favore del Signora Genna Antonina nata a Bronte (CT) il 01.07.1959 C.F. GNN NNN 59L41 B202F-1BAU1T63R 02008 83951 000300 526465
- **Liquidare la somma complessiva di € 1.605,04** quale refusioni di metà delle spese legali in favore della Signora Genna Antonina nata a Bronte (CT) il 01.07.1959 C.F. GNN NNN 59L41 B202F
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto
Il Direttore Generale
Ing. Leonardo Santoro



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 2473 Atto ✓ del 2018

Importo € 26.799,51

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 26-7-18 Il Funzionario



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane**

Allegato "A" al Decreto n° /DA del

Sentenza n° 1231/2017 del 11/10/2017 del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 10(dieci) mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto (ottobre 2009), con interessi legali dal dovuto (15/03/2012) al soddisfo.

Sig.ra Genna Antonina
nata a Bronte(CT) il 01/07/1959 c.f.: GNNNNNN59L41B202F

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88
Indennità maneggio denaro amm.	20,96
Premio produttività	283,86
lavoro notturno	151,96
lavoro domenicale	30
lavori compl. 17,50%	74,87
totale	2367,87
cessata il 06/10/2009	
	cedolino 10/2009

Retribuzione mensile: (2.367,87 x 10)= € 23.678,7

Interessi legali dal 15/03/2012 al 10/05/2018= € 1.515,77

Totale risarcimento danno da liquidare € 25.194,47

Messina, lì 11/05/2018

Il Responsabile Ufficio
(Dott. Antonino Castricano)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

GENNA ANTONINA
Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 23.678,70

Data Iniziale: 15/03/2012

Data Finale: 11/05/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
15/03/2012	31/12/2013	€ 23.678,70	2,50%	656	€ 1.063,92
01/01/2014	31/12/2014	€ 23.678,70	1,00%	365	€ 236,79
01/01/2015	31/12/2015	€ 23.678,70	0,50%	365	€ 118,39
01/01/2016	31/12/2016	€ 23.678,70	0,20%	366	€ 47,49
01/01/2017	31/12/2017	€ 23.678,70	0,10%	365	€ 23,68
01/01/2018	11/05/2018	€ 23.678,70	0,30%	131	€ 25,50

Totale colonna giorni: 2248

Totale interessi legali: € 1.515,77

Capitale + interessi legali: € 25.194,47

STUDIO LEGALE
AVV. MARIELLA SCIAMMETTA
VIA FONTANELLE N°1
PATTI (ME)

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5946
del 20-03-2018 Sez. A



Sentenza n. 1231/2017 pubbl. il 11/10/2017

RG n. 989/2012

92/17
TRIBUNALE DI MESSINA Posta in Entrata
SEZIONE LAVORO



2588
20 MAR. 2018
RES
DIR. GEN. D.A. D.A.T.E.

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 11 ottobre 2017 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 989/2012 vertente tra

Genna Antonina, c.f. GNNNNN59L41B202F ricorrente, rappresenta e difesa dall' avv. Mariella Sciammetta

Contro

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Matafù

Oggetto: contratti a termine

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 15.3.2012 la ricorrente, premesso di avere conseguito la qualifica di agente tecnico esattore e di aver avanzato istanza per essere ammessa alla selezione di personale stagionale con la qualifica ATE presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) a seguito del quale il Consorzio aveva predisposto una graduatoria approvata in via definitiva con delibera n. 126 del 3 luglio 2003, deduceva che con delibera n. 49 del 12 maggio 2005, il CAS aveva disposto l'assunzione di 49 unità lavorative con qualifica ATE part time attingendo dalla citata graduatoria. Deduceva altresì che con delibera n. 50 del 2009, previa proroga della relativa graduatoria giusta delibera n. 1 del 27 maggio 2005, il Consorzio convenuto aveva disposto la "cristallizzazione della relativa graduatoria" ed il Cas aveva continuato ad attingere dalla stessa per le assunzioni di personale ATE tanto che il ricorrente svolgeva periodicamente attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio in qualità di agente tecnico esattore in forza di contratto di lavoro a tempo determinato cd. "stagionali".

Deduceva di avere lavorato per tutti gli anni a seguire per 90 giorni ad eccezione dell'anno 2007 e 2009 in cui la stessa era stata convocata solo per 45 giorni.

Deduceva che il Consorzio convenuto aveva stipulato con il ricorrente, per ogni periodo lavorato, contratti di lavoro a tempo determinato al fine di "sopprimere alle temporanee esigenze di servizio di esazione pedaggio".

Faceva inoltre presente il ricorrente che il CAS aveva indicato nei singoli contratti il termine di assunzione e di cessazione dell'attività lavorativa senza indicare le ragioni della durata temporanea del contratto e ciò in palese violazione della normativa imperativa relativa al pubblico impiego ed altresì ai

principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione e ciò anche facendo espletare lavoro straordinario al personale di ruolo.

Deduceva quindi che l'assunzione del personale ATE stagionale era costante tutto l'anno ed avveniva in spregio a quanto disposto dal DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963 anche in considerazione del fatto che veniva svolta attività di lavoro straordinario da parte del medesimo personale per sopperire le esigenze di organico nei periodi di maggiore scopertura.

Precisava che per tali ragioni le esigenze di servizio che rendevano necessario l'utilizzo del personale ATE erano permanenti e non già temporanee e quindi in violazione della normativa del pubblico impiego anche in considerazione del fatto che per l'assunzione del personale ATE il Consorzio non aveva indetto alcun concorso.

Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva al giudice adito che, previo accertamento della nullità dell'apposizione del termine ai contratti a tempo determinato, venisse disposta la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato dall'11.01.2001 con conseguente condanna del Consorzio al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dall'avvenuta trasformazione, nonché al risarcimento ex lege n. 183/2010. Il tutto con condanna alla ricostruzione della posizione contributiva.

Si costituiva in giudizio il Consorzio contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.

Va preliminarmente evidenziato che il primo contratto risale al 13 ottobre 2000 con la conseguenza che trova applicazione la disciplina della l. 18 aprile 1962 n 320 il cui art. 3 prevede che “*l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine... sia l'eventuale temporanea proroga del termine è a carico del datore di lavoro.*”

Orbene nel caso di specie dall'esame del contratto si legge che la ricorrente è stata assunta per “*sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio*”.

Tuttavia il Consorzio, costituitosi in giudizio non ha fornito prova alcuna degli elementi giustificativi del termine ed in particolare delle temporanee esigenze di servizio mensionate, con conseguente nullità del termine apposto.

Con riferimenti ai contratti successivi deve invece richiamarsi la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, il cui art. 1 dispone “*E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.*”

1-bis. *Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10*



settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.”

Occorre a questo punto valutare la legittimità della causale in concreto apposta al contratto di lavoro.

Orbene preliminarmente deve ritenersi la nullità del termine dei contratti non prodotti in atti e non contestati da parte resistente.

Occorre inoltre rilevare che non vi può esser dubbio che la formula “*per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio*” – contenuta nei contratti del 2.07.2008, del 17.10.2008, del 20.08.2009 - non consente proprio per la sua genericità di comprendere quale sia la specifica ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine né conseguentemente di verificare l'effettiva sussistenza e la durata della ragione alla base della sua assunzione.

Deve pertanto ritenersi che il datore di lavoro non ha, in violazione di quanto disposto dalla norma citata, specificato le ragioni che hanno determinato la stipulazione di molteplici contratti a tempo determinato.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del termine osta alla possibilità di procedere alla conversione del rapporto la circostanza che il CAS è un ente pubblico non economico regionale con la conseguenza che trova applicazione nel caso di specie l'art. 97 Cost. secondo cui “*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso*”.

Né in senso contrario si pone il richiamo alla normativa che prevede l'assunzione tramite liste di collocamento.

Si richiama infatti la sentenza della Corte di Appello di Palermo secondo cui anche il sistema di avviamento degli iscritti alle liste di collocamento è basato su rigide regole volte ad assicurare, da un canto, il diritto di ciascun aspirante all'assunzione al rispetto della graduatoria delle liste medesime, e dall'altro, l'esigenza dell'amministrazione di dotarsi di personale professionalmente idoneo allo

svolgimento delle mansioni da assegnare. Si tratta di precetti che rispondono comunque al superiore interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, rientrante nella copertura costituzionale dell'art. 97, e in quanto tali certamente inderogabili. Ne deriva, quindi, che anche in queste ipotesi, l'eventuale costituzione giudiziale del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della PA per violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 368, incontra il divieto sancito dal ricordato art. 36 D.Lgs. n. 165. (App. Palermo n. 483/2015).

Per le medesime ragioni deve ritenersi che osta alla conversione del rapporto non solo il disposto di cui all'art. 36 citato anche la disposizione di cui all'art. 97 Costituzione.

Con riferimento alla domanda di risarcimento va quindi richiamata la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 l. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604*” (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).

In particolare con tale prununcia la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio che l'art. 36, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “*in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzioni. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative*”, proprio perchè speciale, non è stata abrogata per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica) e CES (Confederazione europea dei sindacati). Premesso quindi il divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, la Cassazione ha riconosciuto sussistente in capo al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, senza onere della prova in capo allo stesso.

In particolare la Corte, nella sentenza citata, al fine di garantire una interpretazione conforme al diritto comunitario ed al principio costituzionalmente garantito di uguaglianza ha ritenuto che, nel caso di abusivo ricorso ai contratti a termine operato dalla pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, deve essere interpretata in chiave agevolativa



dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.

Il lavoratore pubblico ha quindi diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.

Alla luce delle considerazione della Suprema Corte di Cassazione, va riconosciuta una un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ciò premesso, non avendo l'istante fornito prova di un danno maggiore, ed in considerazione delle dimensione dell'azienda e dell'anzianità di servizio tale indennità va determinata nella misura pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

In ragione dell'esito della lite appare equo compensare le spese in ragione della metà e porre a carico di parte resistente la restante quota così come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra la ricorrente e il Consorzio per le Autostrade Siciliane e per l'effetto condanna il Consorzio alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal dovuto al soddisfatto;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese di lite in ragione della metà e pone a carico del Consorzio la restante quota che si liquida a favore del ricorrente in euro 1.100,00 oltre spese generali iva e cpa.

Messina 11.10.2017

Il G.L.

Dott.ssa Graziella Bellino







TRIBUNALE DI MESSINA
GIUDICE UNICO - SEZIONE LAVORO

E' copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di Cancelleria.

Si attesta il deposito in data 11/10/2017 e la firma digitale da parte del Giudice.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'avvocato MARIELLA SCIARMETTA
nell'interesse di llo ricevute GENNA ANTONINA

Per uso esecuzione

Messina, li 05 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Concetta La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina, li 05 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Concetta La Rocca)



E' conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva.

Messina, li .. 05 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Concetta La Rocca)



CONCORSO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

e/DA SCOPPO MESSINA

Milano 20-3-2018



Oggetto: Re: richiesta codici Iban
Mittente: mariella sciammetta <avvocato.sciammetta@tiscali.it>
Data: 16/05/2018 16:31
A: Antonino Caminiti <acaminiti@autostradesiciliane.it>

Gent.mo Dott. Caminiti,
di seguito indico i codici IBAN richiesti.

LO BELLO MARIA ROSA - sent. n. 1233/2017
Codice Iban: IT 30 Q 02008 82530 000300 402194
Banca Unicredit Filiale di Santa Teresa Riva

Decrso 340 del 16/5/2018

GENNA ANTONINA sent. n. 1231/2017
Codice Iban: IT 63 R 02008 83951 000300 526465
Banca Unicredit Filiale di Giarre

Decrso 368 del 16/5/2018

MISERIA GIOVANNI - Sent. n. 1657/2016
Codice Iban: IT44I0760116500001041136241

Decrso 368 del 16/5/2018

Distinti saluti

Avv. Mariella Sciammetta

Il 15.05.2018 11:39 Antonino Caminiti ha scritto:

Egr. Avvocato Sciammetta, ai fini di procedere alla definizione dei provvedimenti di liquidazione delle sentenze appresso indicate sono a chiederLe le coordinate bancarie dei suoi assistiti :

Sentenza tribunale di messina sez. lavoro n. 1233/2017 - Lo Bello
Maria Rosa ;

Sentenza tribunale di messina sez. lavoro n. 1231/2017 - Genna Antonina ;
sentenza tribunale di messina sez. lavoro n. 1657/2016 - Miseria
Giovanni .

distinti saluti

caminiti



Mail priva di virus. www.avg.com

Con Mobile Open 6 GB hai 6 Giga, 600 minuti e 300 SMS per il tuo smartphone a 9€ al mese per